

revoles De Renzis, mi suggerisce una parola che preferisco.

La formola che la Commissione, d'accordo col Governo propone, è la seguente:

“ È punito colla detenzione da sei giorni a trenta mesi, senza pregiudizio delle maggiori pene nel caso di reato più grave, chiunque usi violenze e minacce o rechi danni o guasti all'altrui proprietà o tragga con raggiri fraudolenti altri in errore, sorprendendo ed ingannando la sua buona fede, per costringere: ”

A quest'articolo deve per conseguenza connettersi, attesa la soppressione delle parole: *per istigare*, l'emendamento proposto dall'onorevole Cuccia, e accettato dal Governo e dalla maggioranza anche della Commissione, il quale dovrebbe diventare articolo 4.

Questo emendamento non ha già per iscopo di punire i sobillatori e gl'istigatori agli scioperi, poichè sarebbe assurdo punire l'istigazione a far ciò che non è reato, ma unicamente e semplicemente di punire più gravemente gli istigatori ai reati previsti dal disegno di legge.

Presidente. La Commissione accetta dunque la aggiunta preposta dall'onorevole Cuccia, la quale dovrebbe formare un articolo separato.

L'onorevole Severi ha facoltà di parlare.

Severi. Se gli argomenti ampiamente svolti nel corso di questa discussione non avessero già dimostrata la serietà e la ragionevolezza delle censure che al presente articolo vengono mosse, a persuaderne maggiormente basterebbe tener conto delle dichiarazioni testè fatte dall'onorevole relatore che francamente riconosceva la necessità di migliorare il primitivo progetto sottoposto all'esame della Camera. Infatti, se dopo la presentazione di quello si ravvisò utile e conveniente prendere in considerazione le ragioni esposte, presentando un secondo progetto, e se ora, in questo momento, senza che io, che parlo, abbia avuto nemmeno il tempo di prendere cognizione dell'ultimo progetto poco fa presentato, si crede necessario introdurre una terza modificazione, ciò significa esser vero che il concetto che parve preferibile all'onorevole ministro ed alla Commissione, in ordine specialmente alla sanzione penale che si vuol mantenuta pei raggiri fraudolenti, è invece suscettibile di una disputa, e porge occasione a dubbi fondatissimi.

Ed argomento a dubbi dà luogo specialmente a me, ed a te in una provincia, dove la legislazione non recò mai impedimento al diritto di costituzione, ed anzi implicitamente lo riconobbe, negando contro di esso qualunque sanzione penale quando in

Toscana fu pubblicato il Codice del 1853, argomento di dubbi, ripeto; a me che, nella non breve esperienza offerta dalle disposizioni di quel Codice, ho potuto persuadermi, col sussidio delle statistiche, come esso superasse di assai, in materia di rispetto ai principii liberali, e il Codice penale italiano e il disegno di legge che ci sta dinanzi.

E poi domando: Perchè, nella equiparazione che si vuol fare per tutto il regno disciplinando con legge speciale questa materia, non vi siete preoccupati di ispirare la presente riforma, ripudiando nettamente le teorie del Codice italiano, ed almeno avanzandovi fino a quelle del Codice toscano? Quel Codice, quantunque non abbia contemplato caso alcuno di frode o di raggiro diretto allo scopo di provocare la coalizione, tuttavia col suo silenzio su questo proposito non dette mai occasione, in confronto delle altre provincie, ad un numero maggiore di reati che rimanessero impuniti e che colla impunità aumentassero i disordini e facessero sentire la necessità di maggiori provvedimenti.

Educato, come diceva, a questa pratica, ed ammaestrato da tale esperienza, io non posso che deplorare che, e Governo e Commissione, nel presentare questo disegno di legge abbiano dimenticato di tenere conto di tale precedente legislativo. Perchè io posso intendere quello che si è verificato nella perequazione fondiaria, colla quale, per ristabilire la giusta proporzione fra tutti i cittadini nel pagamento del tributo, si deve aumentare l'imposta alle provincie meno gravate per porle in eguale condizioni di quelle gravate maggiormente. Ma, in materia di legislazione penale, io non intendo come, quando l'esperienza vi ha dimostrato che in una data materia certe disposizioni sono buone e certe altre sono cattive, voi vogliate creare il mediocre, scegliendo il punto medio fra il buono ed il cattivo anzichè preferire risolutamente il buono.

E a dir poco, è appunto il mediocre che voi preferite con questo disegno di legge.

È vero o no che l'esperienza che si attinge dalle statistiche attesta a favore del Codice toscano, anzichè del Codice italiano da cui ben poco si discosta il nuovo progetto?

Se questo è vero, come ne fanno fede i quadri statistici uniti alla relazione, estendete a tutto il regno il concetto informatore delle speciali disposizioni contenute nel Codice toscano, miglioratelo nella parte che può migliorarsi; ma non recate offesa alle condizioni di quella regione senza nemmeno recar vantaggio alle condizioni delle altre.